

COMUNE DI UMBERTIDE (Provincia di Perugia) tel. 075/94191- fax 9419240

pec: comune.umbertide@postacert.umbria.it

SERVIZIO Legale Affari Giuridici Contratti e Contenzioso (tel 075/9419230)

Oggetto:	PRO	GETTO	DI	SERVIZ	ZIO	CON	ANNES	SO	CAPITOLATO	SPECIA	LE PER	L'AF	FID	AMENTO	DEL
SERVIZIO	DI	BROK	ERA	GGIO	Ε	CON	SULENZA	4	ASSICURATIV	A DEL	COMU	NE	DI	UMBER'	TIDE.
CIG															

1. RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

Vista la delibera della G.C. n. 205 del 27/06/2019; Vista la determina dirigenziale n. 31/6 del 04/07/2019.

Il Comune di Umbertide predisponendo l' appalto del servizio di Brokeraggio assicurativo, ha valutato l'apporto del Broker in ausilio al Comune ritenendolo utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche e specifiche del broker che, per la conoscenza del mercato assicurativo, è in grado studiare le necessità del Comune e di sottoporre a questo Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato.

Avvalersi della figura professionale del broker assicurativo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209, ha consentito l'aggiornamento del piano dei diversi rischi assicurativi dell'Ente (risk management) alla luce delle condizioni praticate dal mercato assicurativo nonché la gestione delle polizze e dei relativi sinistri, sia attivi che passivi.

Il servizio di brokeraggio, per sua espressa natura, è un servizio che non ha alcun costo per il Comune, non è soggetto pertanto ad alcun corrispettivo non comportando oneri finanziari diretti per l'Amministrazione per compensi, rimborsi o quant'altro, essendo le prestazioni del broker, come da prassi consolidata di mercato, remunerate tramite provvigioni poste a carico delle compagnie assicurative con le quali sono stipulati i contratti assicurativi.

Trattandosi di appalto sotto la soglia comunitaria e preso atto, tramite consultazione del sito ufficiale di Consip spa "acquinsiretepa.it", che, alla data odierna, non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto il servizio oggetto, né risultano presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) operatori economici che forniscono prodotti di analoga natura, al fine di consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici interessati, si procede all'indizione della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), con offerta economicamente più vantaggiosa previo avviso di manifestazione d'interesse con invito rivolto a tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti, faranno richiesta.

Per la verifica dei requisiti si farà ricorso all'AVCPASS.

L'appalto pertanto ha per oggetto l'affidamento del servizio professionale di "Brokeraggio, Consulenza ed Intermediazione Assicurativa", di cui all'art. 106 del D.lgs. 7/9/2005 n. 209 ss.mm.ii. relativamente alle coperture assicurative ed al complesso dei rischi del Comune di Umbertide.

L'appalto è costituito da un unico lotto ai fini della unitarietà della prestazione in quanto la suddivisione dello stesso potrebbe comportare inefficienze nonché diseconomie sia a livello organizzativo che economico.

Le Polizze assicurative del Comune di Umbertide, attualmente in corso, sono le seguenti:

			Data di	Data di	Premio annuo	
Ramo	Compagnia	Polizza n°	effetto	scadenza	lordo	
RCTO	GENERALI	381078084	31/12/2018	31/12/2021	€ 44.501,50	
RC Patrimoniale	XL	K18IT019413	31/12/2018	31/12/2021	€ 3.490,00	
All Risks	AXA - HDI	1/403520473	31/12/2018	31/12/2021	€ 14.236,00	
All Risks Fabbricati con valore storico						
artistico	AXA - HDI	1/403520290	31/12/2018	31/12/2021	€ 3.398,00	
Elettronica	UNIPOLSAI	90/155860651	31/12/2018	31/12/2021	€ 2.271,82	
Infortuni	UNIPOLSAI	77/155860645	31/12/2018	31/12/2021	€ 1.398,00	
Kasko	UNIPOLSAI	131/59319	31/12/2018	31/12/2021	€ 1.150,00	
RC Auto a LM	UNIPOLSAI	230/118645516	31/12/2018	31/12/2021	€ 7.251,00	
Totale premi Euro 77.696,32						

2. DURATA DEL SERVIZIO

DURATA: quattro anni a decorrere dalla stipula del relativo contratto di brokeraggio o dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori anni quattro (4). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario. Tale valore è stato considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 del Codice (tabella art. 3).

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (massimo sei mesi quantificato in tabella art. 3). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Tale valore è stato considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 del Codice.

3. CALCOLO DEL VALORE DEL CONTRATTO

Tutte le prestazioni fornite dal Broker non comporteranno oneri di sorta a carico del Comune, in quanto l'opera del Broker verrà remunerata, sulla base della provvigione dichiarata in sede di gara, esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative, si stabilisce che l'entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dal Comune con l'assistenza del Broker aggiudicatario e in ogni caso, detti compensi, non potranno superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di gara.

Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazioni nei confronti dei broker.

Il broker si impegna a non modificare le percentuali per mezzo delle quali sono espressi i vari livelli di provvigione, per tutta la durata del contratto compreso l'eventuale ripetizione e periodo di proroga. Il broker non potrà, inoltre, richiedere al Comune altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura.

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 ed ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (a titolo esemplificativo cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara) si definisce il seguente valore dell'appalto:

Valore presunto quadriennale del servizio	€ 26.412,47 al netto di imposte						
Eventuale ripetizione del servizio per ulteriori	€ 26.412,47 al netto di imposte						
QUATTRO							
Eventuale proroga contrattuale per un periodo non	€ 3301,55 al netto di imposte						
superiore ai sei mesi							
VALORE PRESUNTO COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO	€ 56.126,50 al netto di imposte						
Importo Oneri della Sicurezza DUVRI	€ 0,00 in quanto trattasi di servizi natura						
	intellettuale.						
costi della manodopera	€ 0,00 in quanto trattasi di servizi natura						
	intellettuale.						

Il Valore presunto dell'appalto è meramente indicativo che non impegna in alcun modo e a nessun titolo l'Ente. Tale valore è stato determinato applicando le aliquote provigionali della precedente gara d'appalto pari a: 5% da applicare alle polizze RC AUTO e 9% da applicare solo alle polizze NON RC AUTO e comunicato dal broker attuale GBSAPRI in data 26-3-2019, con riferimento agli anni 2015-2016-2017-2018.

Il compenso del broker, calcolato in percentuale sui premi, è esente da IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa; non sussiste pertanto la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ed alla indicazione della stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui al combinato disposto dell'art. 95,comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008. Pertanto l'operatore economico interessato a concorrere non è tenuto all'indicazione, all'interno della propria offerta economica, degli oneri aziendali e dei costi di manodopera Il compenso del broker, calcolato in percentuale sui premi, è esente da IVA.

4. SCELTA DEL CONTRAENTE

4.1 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2018 ss.mm.ii.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso

di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità del Comune di Umbertide che verranno allegati al disciplinare di gara costituirà, altresì, causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi sez. B) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominato broker" (di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui a citato art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005

4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti

4.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve avere intermediato nel triennio 2016-2017-2018 in favore di Enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica, premi assicurativi per un valore complessivo non inferiore a € 900.000,00. A tal fine dovrà essere richiesta la produzione di attestazione rilasciata dagli Enti serviti.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice consiste nella produzione originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione con attestazione di buona conduzione della gestione del servizio senza contestazioni.

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve possedere almeno 6 (sei) incarichi di brokeraggio assicurativo, svolti nel triennio 2016-2017-2018, conferiti da Enti Pubblici e/o Società a partecipazione pubblica di cui almeno n. 2 conferiti da Amministrazioni Comunali con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti.

La comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti c) e d), è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Trattandosi di servizi prestati a favore di Amministrazioni pubbliche, il requisito dovrà essere dimostrato mediante originale o copia conforme di attestati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Tali requisiti sono stati individuati al fine di garantire l'affidabilità e consolidata professionalità ed esperienza del broker nella gestione del pacchetto assicurativo del Comune.

5. CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice (D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.).

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20

L'offerta presentata per il servizio si intende fissata dall'impresa aggiudicataria in base a calcoli e valutazioni di propria e assoluta convenienza, che tengano conto del rischio d'impresa.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI UMBERTIDE.

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo, di cui al D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e s.m.i. Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative del comune di Umbertide con report quadrimestrali periodici da presentare al Comune;
- b) analisi delle coperture assicurative in essere, individuazione delle coperture occorrenti ed elaborazione di un programma assicurativo coordinato, completo e personalizzato, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico dell'Ente;
- c) svolgimento delle attività di risk management con identificazione approfondita di tutti i rischi e delle soluzioni proposte per farvi fronte;
- d) Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie;
- e) attività di collaborazione ed assistenza nella stesura dei capitolati e di tutti i documenti necessari allo svolgimento delle procedure per l'acquisto dei Servizi Assicurativi, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità del Comune di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizza alle Compagnie di Assicurazione;
- f) attività di assistenza in sede di gara e/o trattativa per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi qualora necessaria e richiesta dall'Ente;
- g) controllo di eventuali appendici emesse dagli Assicuratori e dei premi richiesti;

- h) attività di gestione dei contratti assicurativi;
- i) attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa in generale;
- j) attività di assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi e comunicazione al Comune <u>di report</u> <u>quadrimestrale sull'andamento della sinistrosità dell'Ente</u>; il Broker fornisce assistenza in tutte le fasi della trattazione dei sinistri, su richiesta dell'Ente valuta i report periodici di Compagnia sull'andamento della sinistrosità completi e formula eventuali proposte di miglioramento tecnico ed economico per l'Ente;
- k) Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
- Gestione stragiudiziale dei sinistri attivi del Comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici.
- m) Assistenza continuativa in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare mediante redazione di pareri e relazioni tecniche;
- n) Assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ente e delle scadenze contrattuali;
- o) Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico dell'Ente, indicati nelle Polizze;
- p) Fornitura agli Uffici preposti dell'Ente di apposita <u>modulistica riepilogativa</u> dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;
- q) Attività di formazione e informazione del personale dell'Ente, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo;
- r) assistenza per tutte le problematiche assicurative che si presentano nel corso dell'attività del Comune;
- s) assistenza nell'applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 50/202016 e ss.mm. per quanto attiene gli aspetti assicurativi;
- t) Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- u) Consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni comunali (a titolo esemplificativo per il "rischio locativo" ex articoli 1.588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico dei locatari);
- v) <u>rapporto annuale</u> sullo stato delle varie polizze e dei sinistri pagati dalle Compagnie assicuratrici con relativo importo.

Le suddette prestazioni dovranno essere adempiute dal broker con la disciplina di cui all'art. 1176 del C.C..

Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici dell'Amministrazione né potrà impegnare la stessa se non preventivamente autorizzato.

Resta ferma la piena libertà del Comune di accettare o meno le proposte o i suggerimenti del Broker Ditta, sia in ordine alla stipula di contratti assicurativi, sia in ordine alla liquidazione dei sinistri.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti Organi dell'Amministrazione.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

DURATA: quattro anni a decorrere dalla stipula del relativo contratto di brokeraggio o dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori anni quattro (n.4). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario. Tale valore è stato considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 del Codice (tabella art. 3).

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (massimo sei mesi quantificato in tabella art. 3). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Tale valore è stato considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 del Codice.

Il Broker cessante al termine del servizio si occuperà della gestione amministrativa di competenza.

ART. 3 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il broker sarà vincolato al rispetto di quanto contenuto nel presente contratto, con particolare riferimento alla struttura organizzativa, che dovrà essere tale da assicurare il costante e rapido collegamento con l'Ente ed un elevato livello di prestazione del servizio.

In particolare il Broker si obbliga a:

- a) comunicare all'Ente il sopraggiungere di ogni variazione sostanziale rispetto ai requisiti generali e ai requisiti speciali sopraggiunti in corso di contratto.
- b) mettere a disposizione personale qualificato per le mansioni oggetto dell'incarico, fornendo anche i dati di reperibilità di un proprio incaricato per l'assistenza diretta presso l'Ente.
- c) indicare i comportamenti specifici seguire al fine di preservare il diritto all'indennizzo, ridurre le tempistiche di liquidazione od ottenere miglioramenti di indennizzo.
- d) comunicare tempestivamente all'Ente gli importi e le date di pagamento dei premi assicurativi, comunicando inoltre eventuali scoperture assicurative dovute al ritardato pagamento dei premi da parte dell'Ente.
- e) relazionare sulle criticità dei capitolati, nel caso di gare assicurative andate deserte, indicando all'Ente le soluzioni possibili.
- f) In caso di polizze per cui la Compagnia abbia esercitato il diritto di recesso, il Broker relazionando all'Ente le criticità individuate e le possibili soluzioni, predispone i capitolati per conto dell'Ente entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione pervenuta presso la sede legale del Broker.
- g) sollecitare le Compagnie, a quietanzare e consegnare gli originali di polizza o relative appendici all'Ente successivamente al pagamento dei relativi premi ai sensi degli Art. 117 e 118 del D. Lgs. 209/2005.
- h) successivamente ad avviso di convocazione dell'Ente e tramite un solo incaricato, a presenziare alle Commissioni di valutazione delle offerte assicurative in sede di gara svoltasi in vigenza dell'incarico;
- i) <u>assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, come individuato ai sensi del presente capitolato; in tale ottica assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato per il pieno passaggio delle competenze. In particolare il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico e non ancora chiusi a tale data;</u>
- I) assumere tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

È fatto divieto al Broker di sub-appaltare o trasferire il contratto stipulato con l'Ente. Ogni atto contrastante rispetto alla presente previsione è nullo fin dall'origine.

Il Broker dovrà essere dotato di un sistema informatizzato di gestione delle polizze dell'Ente il cui accesso dovrà essere messo a disposizione attraverso apposita User ID e Password all'Ente stesso al fine di consentirgli un agevole e costante monitoraggio della sua posizione assicurativa.

Il Broker affidatario espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, in numero adeguato ad assicurare sempre una puntuale assistenza all'Ente.

E' prevista la presenza del Broker referente di cui al successivo art. 4 presso la sede municipale su richiesta dell'Ente almeno una volta al mese, fatta salva la facoltà del RUP del Comune di chiedere una maggiore presenza dello stesso in casi particolari dallo stesso ritenuti tali.

I tempi di evasione delle richieste dell'Amministrazione dovranno essere particolarmente soddisfacenti.

In particolare dovranno essere rilasciati entro e non oltre i termini di seguito indicati:

- in tempo reale i pareri telefonici riguardanti le coperture in corso e lo stato di sinistri;
- entro un giorno lavorativo pareri e informazioni scritte via e-mail o pec che possano essere rilasciati direttamente dagli stessi operatori dell'impresa di brokeraggio affidataria riguardanti non solo quanto previsto al punto precedente, ma tutto quanto compreso nell'attività di consulenza del broker;
- entro al massimo tre giorni lavorativi i pareri che richiedono la consulenza di operatori esterni all'impresa di brokeraggio affidataria.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione, ovvero in caso di diserzione delle procedure di gara.

Sarà onere del Broker affidatario ricercare in fase di subentro, tutta la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso.

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità dell'Ente;
- non potrà impegnare in alcun modo il Comune senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stessa. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del cc..

Sono a carico del Broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 4 - REFERENTE DEL SERVIZIO - REFERENTE GESTIONE SINISTRI

Il Broker affidatario dovrà individuare e comunicare la struttura di riferimento per l'Ente, all'interno della quale dovrà designare un proprio incaricato, in possesso di adeguati requisiti professionali ed adeguata

esperienza lavorativa qualificato come "senior" (per "senior" si intende una risorsa con una seniority pari o superiore a 6 anni), quale "Referente del Servizio" per il servizio oggetto del presente affidamento.

Il Referente del Servizio dovrà essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi istituito dal D.Lgs. 209/2005.

Il Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero verificarsi e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, garantendo, se richiesto, la necessaria presenza presso la sede dell'Ente.

All'avvio del servizio, il Referente dovrà comunicare tempestivamente i recapiti per il proprio reperimento (numero di telefono, mail, indirizzo di posta elettronica) e, in caso di assenza, dovrà individuare un adeguato sostituto.

Il Broker affidatario dovrà individuare altresì un responsabile per la gestione sinistri attivi e passivi dedicato al Comune in possesso di adeguati requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa qualificato come "junior" (per "junior" si intende una risorsa con una seniority inferiore a 6 anni).

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELL' Ente

Il Comune di Umbertide si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Il Comune si impegna a rendere noto, in caso di procedure di reperimento delle coperture assicurative, che la gestione dei contratti assicurativi è affidata al broker, il quale sarà il soggetto deputato a rapportarsi con le Compagnie di Assicurazione per ogni questione inerente i contratti stessi.

ART. 6 - PREROGATIVE DEL Comune

Resta di esclusiva competenza del Comune di Umbertide:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Il Comune avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili a negligenze errori ed omissioni del broker.

ART. 7 - CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o dare in subappalto a terzi l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica dell'impresa appaltatrice, né l'utilizzo di terzi, persone fisiche o giuridiche, per lo svolgimento di attività che non siano ricomprese nell'oggetto sociale dell'impresa aggiudicataria, ferma restando in ogni caso il divieto di porre a carico dell'Ente qualsivoglia onere derivante da tali attività.

La violazione di tale divieto importerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., la risoluzione di diritto del contratto, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora.

A tal fine, l'ente avrà solamente l'onere di comunicare al broker entro un mese dall'avvenuta conoscenza della violazione e senza alcuna formalità, l'intenzione di avvalersi della clausola e l'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 8 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente contratto comporterà l'applicazione di una penale a carico dell'affidatario determinata in € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini temporali indicati nel contratto o rispetto a termini di risposta/adempimento/presenza in sede fissati in apposite richieste dell'Ente o previsti nel presente capitolato.

Deve intendersi quale ritardo anche l'ipotesi di servizio reso in modo parziale o difforme dalle condizioni contrattuali. In tale caso la penale sarà applicata sino a quando i servizi non vengano resi in modo conforme al contratto.

Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e la conseguente applicazione delle penalità verrà notificato al broker a mezzo PEC, fissando un termine per la produzione di eventuali controdeduzioni.

Decorso il termine assegnato senza che il broker abbia prodotto opposizione, oppure nel caso che le giustificazioni addotte non vengano accolte, si procederà alla quantificazione dell'importo della sanzione.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto per l'Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso il broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'insorgere dell'obbligo al pagamento della penale medesima.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione nonché, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento da parte del broker degli obblighi contrattuali posti a suo carico.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita;
- b) mancata copertura assicurativa di cui all'art. 15 del presente contratto;
- c) inosservanza agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
- d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- e) violazione dell'obbligo di riservatezza imposto dal presente contratto;
- f) ogni ipotesi per la quale l'Ente ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- g) cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con invio di PEC e la risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento di tale comunicazione.

L'incarico cesserà automaticamente ed immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al R.U.I di cui al D.Lgs. 209/2005, oppure nel caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere da parte del broker affidatario.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali del broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Clausole risolutive espresse:

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno del soggetto aggiudicataria, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- violazione del divieto di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, previo invito da parte del Comune di provvedervi entro 5 giorni dalla richiesta;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
- sostituzione del referente, indicato dall'aggiudicatario in sede di contratto, salvi casi di forza maggiore debitamente documentati, che saranno valutati al momento dall'Amministrazione, e comunque non connessi con esigenze operative dell'aggiudicatario;
- perdita dei requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione; La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora il Broker affidatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D.Lgs. 209/2005.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Ente avrà diritto al risarcimento del maggior danno con diritto all'incameramento della cauzione definitiva.

Il Comune, in caso di revoca o di risoluzione anticipata dell'incarico, si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio.

ART. 10 - RECESSO UNILATERALE

Al solo Comune di Umbertide è attribuita la facoltà di recesso unilaterale senza assegnazione di un termine, da esercitarsi, nel corso del periodo di durata del contratto, a seguito di sopravvenute disposizioni normative in materia o per ragioni di pubblico interesse.

L'ente ha altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del C.C., anche laddove si verificassero eventi o inadempienze particolarmente gravi ovvero comunque ritenute tali, da giustificare la sfiducia verso il Broker.

In particolare, in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni stipulate da Consip Spa o da altre centrali di committenza o da altra normativa sopravvenuta, che prevedano parametri migliorativi rispetto a quelli stabiliti dal presente contratto, l'Ente avrà il diritto di recedere dal medesimo, in ogni momento, alle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012, salva la possibilità, per il broker affidatario, di accettare un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999.

In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

ART. 11 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Il Comune, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker.

Art. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Ente effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nel presente contratto e dalle norme vigenti in materia.

Fatti salvi tutti i diritti e le azioni per il risarcimento dei danni, l'Ente in caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R., assegnando al soggetto affidatario un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.

ART. 13 - COMPENSI DEL BROKER

I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative dell'Ente. Pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune di Umbertide al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Il Broker applicherà le percentuali di provvigione offerte in sede di gara.

ART. 14 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie di Assicurazione verrà effettuato per tramite del Broker, il quale provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Il versamento dei premi al Broker costituisce il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker il quale sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Broker si impegna a trasmettere al Comune gli originali delle polizze, le appendici e le relative quietanze emesse dalle Compagnie di assicurazione.

Il Broker provvederà all'immediata rendicontazione al Comune dell'avvenuto versamento del premio alla compagnia assicurativa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Il Broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

ART. 15 - RESPONSABILITA' DEL BROKER E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante.

Il Broker è altresì responsabile, qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi/Dirigenti/Funzionari dell'Ente.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente contratto purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrati durante la vigenza dello stesso.

Prima della stipula del contratto, o della data di decorrenza dell'affidamento del servizio in caso di esecuzione anticipata, il broker dovrà produrre copia della polizza di R.C. Professionale così come prevista dal D.Lgs. 209/2005 e sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione successiva.

La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale non inferiore all'importo di € 2.500.000,00 per ciascun sinistro.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico del Broker:

- a. tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- b. i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- c. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto.

ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 della legge 136/2010 il presente affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile

ART. 18 – APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA

L' aggiudicatario si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

ART. 19-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il Broker è tenuto al segreto d'ufficio su fatti circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Il Broker, in qualità di titolare del trattamento dei dati assicura la tutela della riservatezza secondo le modalità di trattamento dei dati previste dal Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation). Il Broker, a tal fine, comunica all'ente entro trenta giorni dall'affidamento del servizio un documento recante le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del contratto di intermediazione o delle obbligazioni dal medesimo nascenti, salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio, sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alla normativa in materia di appalti ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le norme del Codice Civile in materia di contratti, nonché il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni).